

## 679. Si può essere iscritti all'università col semplice attestato? (TAR Sardegna 39/22)

[aipd.it/site/scheda-scuola/679-si-puo-essere-iscritti-alluniversita-col-semplice-attestato-tar-sardegna-39-22/](https://aipd.it/site/scheda-scuola/679-si-puo-essere-iscritti-alluniversita-col-semplice-attestato-tar-sardegna-39-22/)

Scheda pubblicata il **04/02/2022** e aggiornata il **04/02/2022**

Il TAR Sardegna, prima Sezione di Cagliari, con **Sentenza n° 39 pubblicata il 25/01/2022**, ha **accolto** il ricorso di una **studentessa con disabilità che era stata esclusa dalla frequenza universitaria**, perché **iscritta con l'attestato dei crediti formativi** e non con il diploma conclusivo del secondo ciclo.

L'iscrizione era avvenuta all'inizio del 2019 e l'annullamento dell'iscrizione da parte dell'Università di Sassari era avvenuta a febbraio 2021.

La studentessa ha aveva proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi riassunto in ricorso al TAR.

Sul ricorso il TAR aveva concesso la sospensiva, mentre la sentenza di merito è stata pubblicata dopo circa un anno, il 25 gennaio 2022.

**Numerosi i motivi di ricorso** e le **controdeduzioni** dell'Avvocatura dell'Università.

Il TAR ha sintetizzato i motivi di ricorso in tre gruppi, accogliendoli:

1. ***“E' fondato il primo motivo di ricorso, limitatamente alle censure relative alla violazione degli articoli 3 e 21 nonies della Legge nr. 241/1990 ed all'eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, per irragionevolezza e per ingiustizia manifesta.”***

Infatti il TAR ha censurato l'Università perché ha annullato d'ufficio l'iscrizione **dopo ben oltre due anni** dalla stessa e quando ormai **erano scaduti i 18 mesi prescritti dalla L. n° 241/90** per poter effettuare per legge tale annullamento d'ufficio.

2. Trattandosi di annullamento d'ufficio “in autotutela”, oltre che rispettare i termini decadenziali di cui sopra, l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto del raffronto tra l'interesse pubblico da tutelare con l'annullamento e l'interesse privato della parte che lo subisce e, dato l'enorme ritardo nell'aver provveduto a ciò, **ormai l'interesse privato era prevalente**, dal momento che **la studentessa aveva superato ben cinque esami**, assistita da un tutor.

3. Il TAR ha a questo punto effettua un'**attenta disamina della normativa** relativa agli esami di maturità e degli alunni con disabilità e ne desume che né l'art. 20 del D.Lgs. n° 62/17, ultimo decreto sulla valutazione degli alunni, né l'art. 13 del DPR n° 323/98, Regolamento sugli esami di maturità, recano la previsione che **vieta l'iscrizione universitaria con il semplice “attestato”**.

La norma che lo vieta espressamente è l'**art. 6 comma 1 del D.M. n° 270/04**, Regolamento sull'autonomia universitaria, in cui si prevede che **requisito per l'iscrizione universitaria sia il diploma conclusivo degli studi di scuola superiore**.

Pertanto non vi è alcuna norma primaria che vieta l'iscrizione universitaria con il semplice attestato.

Anzi, il TAR accenna di sfuggita al fatto che solo quel decreto potrebbe essere in contrasto con la lettera sia dell'art. 12 comma 1 della L. n° 104/92, che dell'art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con L. n° 18/09.

Però, **ritiene inutile affrontare questo aspetto**, dal momento che **la censura accolta con il primo gruppo di motivi del ricorso**, relativa alla perenzione del potere di annullamento d'ufficio a causa del superamento del termine perentorio di 18 mesi, **è assorbente**.

Conseguentemente **accoglie il ricorso e condanna l'Università di Sassari alla refusione delle spese, consentendo quindi la prosecuzione degli studi universitari della ricorrente**, la cui iscrizione è pertanto inattaccabile.

---

## OSSERVAZIONI

---

A leggere solo il dispositivo, la decisione del TAR può lasciare increduli, dal momento che **comunemente è noto che senza diploma di maturità non ci si può iscrivere all'università**.

Però, leggendo il succedersi delle date dei fatti e le motivazioni della sentenza, ci si deve ricredere e concordare con la stessa, dal momento che **i motivi procedurali sono fondamentali**.

Dunque, **in questo caso, per come si sono svolti i fatti, questa studentessa può proseguire i suoi studi universitari**, anche se priva di diploma.

**La causa** di questa stranezza deve **attribuirsi esclusivamente agli uffici amministrativi dell'Università** che, **non hanno per nulla esaminato la documentazione prodotta dalla studentessa all'atto dell'iscrizione** e se ne sono ricordati, occasionalmente, ben oltre i 18 mesi, termine perentorio del potere di annullamento di ufficio.

Pertanto, se un **insegnamento** deve trarsi da questa decisione, è che **gli uffici amministrativi delle università debbono con attenzione controllare tutta la documentazione prodotta**, perché possono determinare così gravi errori e danni agli interessati ed alla propria amministrazione.

Piuttosto ciò che **lascia perplessi** è la possibile questione di incostituzionalità dell'art. 6 comma 1 del **D.M. n° 270/04** come prospettato quale motivo di ricorso.

Esso non è stato esaminato nella sentenza, in quanto è stato dichiarato assorbente il motivo procedurale.

Ma se la questione venisse sollevata in via principale in altro ricorso (invero dovrebbe parlarsi non di incostituzionalità, ma di **illegittimità** di un atto amministrativo in contrasto con delle norme primarie quali la L. n° 104/92 e la Convenzione ONU), ritengo che **non dovrebbe ottenere esito positivo**.

Infatti i principi contenuti nelle “disposizioni preliminari al Codice civile” stabiliscono all'art. 12 che **le norme vadano interpretate**, non solo secondo ciò che le parole esprimono, ma **anche secondo “l'intenzione del legislatore”**.

Ed il legislatore all'art. 33 della Costituzione stabilisce che **lo Stato detta “le norme sull'istruzione”**, senza limitarsi solo a quelle primarie (**dovendosi quindi intendere anche quelle secondarie**, come il D.M. n° 270/04) ed inoltre che **è previsto un esame di Stato per la conclusione degli studi**. Ovviamente l'esame deve concludersi col **superamento positivo** dello stesso, se deve rilasciare un titolo di studio valido a tutti gli effetti.

Dunque, **il fatto che non vi sia una norma primaria che espressamente preveda l'inidoneità dell'“attestato” per l'iscrizione all'università, non dovrebbe essere fatto impeditivo a consentire l'annullamento d'ufficio di un'iscrizione irregolare**, purchè, ovviamente, **effettuato entro i termini perentori indicati nella normativa**.

Anche in un ricorso contro tale annullamento, purchè regolare, il giudice deve tener conto dell'interpretazione logica della normativa, tendente a far accogliere l'eccezione di qualunque università circa l'erroneità di iscrizione col semplice attestato. Però ciò deve avvenire entro i termini perentori di cui sopra.

Comunque prudenzialmente il Ministero potrebbe inserire una tale norma una nuova legge.

---

**Salvatore Nocera**

**Nicola Tagliani**

Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica

Via Fasana, 1/b

00195 Roma

E-mail: [scuola@aipd.it](mailto:scuola@aipd.it)

**Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707**

Tel. segreteria AIPD: **351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza) – 06/3723909**

---